



# Commento relativo alla modifica degli allegati dell'ordinanza del DFI sugli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti nelle e sulle derrate alimentari

(Ordinanza sugli aromi, RS 817.022.41)

del 2 giugno 2025

## 1 Situazione iniziale

L'allegato 3 dell'ordinanza sugli aromi elenca le sostanze aromatizzanti ammesse. L'elenco comprende circa 2800 voci. Circa il 20 per cento di queste sostanze può essere utilizzata solo provvisoriamente, poiché la relativa valutazione da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) non è ancora conclusa. Le valutazioni dell'EFSA vengono effettuate in modo continuo e successivamente adattate singolarmente o in gruppo nel regolamento (CE) n. 1334/2008<sup>1</sup> relativo agli aromi.

Secondo l'articolo 6 capoverso 3 dell'ordinanza sugli aromi, le sostanze aromatizzanti immesse legalmente sul mercato nell'UE possono essere utilizzate direttamente anche in Svizzera. Tuttavia, questo automatismo non si applica se una sostanza aromatizzante ammessa secondo il diritto svizzero deve essere rimossa dall'elenco dell'Unione o il suo uso deve essere limitato. In questi casi, si deve poter adeguare l'allegato 3 il più rapidamente possibile per garantire lo stesso livello di protezione dell'UE anche in Svizzera.

## 2 Commento alle singole disposizioni

### Allegato 3

Finché non saranno disponibili dati supplementari per una nuova valutazione, l'utilizzo di tre sostanze del gruppo di aromatizzanti 216 (FGE.216), ossia 2-fenilcrotonaldeide (n. FL 05.062), 2-fenil-5-metile-2-enale (n. FL 05.099) e 2-fenil-4-metil-2-pentenale (n. FL 05.100), sarà limitato da un uso generale all'uso effettivo attuale.

La sostanza benzen-1,2-diolo (n. FL 04.029) è stata eliminata a causa di timori legati alla sua sicurezza.

Per otto sostanze l'EFSA ha richiesto dati supplementari. Gli operatori del settore alimentare responsabili per l'immissione sul mercato di queste sostanze come sostanze aromatizzanti non hanno tuttavia presentato i dati necessari e hanno ritirato le rispettive richieste. Le sostanze 2-fenilpent-2-enale (n. FL 05.175), 2-fenil-4-metil-2-esenale (n. FL 05.222), 2-(sec-butyl)-4,5-dimetil-3-tiazolina (n. FL 15.029), 4,5-dimetil-2-etil-3-tiazolina (n. FL 15.030); 2,4-dimetil-3-tiazolina (n. FL 15.060), 2-isobutil-3-tiazolina (n. FL 15.119), 5-etil-4-metil-2-(2-metilpropil)-tiazolina (n. FL 15.130) e 5-etil-4-metil-2-(2-butyl)-tiazolina (n. FL 15.131) sono state pertanto eliminate.

## 3 Ripercussioni

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2025/147 del 29.1.2025, GU L 2025/147, 30.1.2025.



### **3.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni**

La modifica non ha alcuna ripercussione per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

### **3.2 Ripercussioni sull'economia**

Non si prevedono ripercussioni sull'economia.

### **3.3 Ripercussioni sulla salute**

Grazie alla soppressione delle sostanze aromatizzanti per cui sussistono timori legati alla loro sicurezza e all'armonizzazione delle disposizioni con le norme UE, il livello di protezione in Svizzera è stato adeguato a quello dell'UE.

## **4 Aspetti giuridici**

### **4.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.

### **4.2 Basi legali**

L'articolo 11 dell'ordinanza sugli aromi e l'articolo 23 ODerr<sup>2</sup> costituiscono la base legale per le presenti modifiche.

---

<sup>2</sup> Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso; RS 817.02.